

- modo che siano indicati all'autorità competente le denominazioni e gli indirizzi di tutti i produttori di una determinata sostanza («la sostanza») dai quali il richiedente intende acquistare quantitativi della sostanza destinati ad essere da lui impiegati nella produzione di uno dei principi attivi («il principio attivo») del prodotto, e di fornire o di fare in modo che siano fornite all'autorità competente informazioni dettagliate sui luoghi in cui la sostanza viene prodotta nonché sui processi di produzione e sui metodi di controllo utilizzati dal produttore della sostanza;
- b) di imporre al richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio di sottoporre all'approvazione della competente autorità i risultati delle prove di controllo che devono essere eseguite su ciascun lotto della sostanza acquistata dal richiedente, e di non distribuire alcun quantitativo del prodotto finché non sopravvenga l'approvazione del lotto di sostanza di cui trattasi;
- c) di imporre al richiedente (mediante specifiche condizioni di licenza o mediante il diniego di un'autorizzazione all'immissione in commercio o altrimenti) di conformarsi ad uno o ad entrambi i requisiti di cui sopra oppure di distribuire il prodotto soltanto qualora sia stato preparato impiegando forniture del principio attivo acquistate da un terzo specifico e non prodotte dal richiedente stesso;
- d) di sospendere i termini per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio imposti dall'art. 8 della direttiva 81/851/CEE finché il richiedente abbia accettato di fornire le informazioni di cui al punto a).
- 2) Se sia rilevante ai fini delle questioni sub 1 a) e 1 d), di cui sopra, che il processo di lavorazione del prodotto sia continuato o non continuato e, in tal caso, quale ne sarebbe l'effetto sulla soluzione delle citate questioni.
- 3) Se sia rilevante ai fini della soluzione delle questioni sub 1 a)-1 d), di cui sopra, che non sia ragionevolmente possibile per il richiedente ottenere alcuna delle informazioni cui fa riferimento alla questione sub 1 a), e in tal caso, quale ne sarebbe l'effetto sulla soluzione delle citate questioni.
- 4) a) Nel caso in cui la richiesta di ulteriori informazioni e gli altri requisiti descritti nella questione sub 1), di cui sopra, sia prima facie ammissibile ai sensi delle direttive del Consiglio 81/851/CEE e 81/852/CEE, se la detta richiesta e i detti requisiti siano conformi al principio comunitario di proporzionalità.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se questo principio debba essere applicato nella fattispecie dal giudice nazionale o dalla Corte di giustizia.
- c) i) Nel caso debba essere applicato dalla Corte di giustizia, se la detta richiesta e i detti requisiti o alcuno di essi contravvengano al principio di proporzionalità.
- ii) Nel caso debba essere applicato dal giudice nazionale, con riferimento a quali criteri e considerazioni debba essere valutata la proporzionalità della richiesta e dei requisiti.
- 5) Se gli artt. 30 e 36 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a richieste e requisiti quali quelli sopra descritti, o ad alcuno di essi.
- 6) a) Se l'art. 40 della direttiva del Consiglio 81/851/CEE sia applicabile alla richiesta e ai requisiti sopra descritti.
- b) In tal caso, in quali circostanze e con riferimento a quali criteri le ragioni per imporre tali richieste debbano essere considerate inidonee ai fini dell'art. 40, e se tali richieste siano fondate nella fattispecie.
- 7) a) Se uno Stato membro sia responsabile, ai sensi del diritto comunitario, del risarcimento dei danni subiti da un'impresa per le perdite sofferte a causa dell'imposizione di richieste quali quelle sopra descritte che
- i) siano incompatibili con le disposizioni delle direttive del Consiglio 81/851 e/o 81/852;
- ii) contravvengano al principio di proporzionalità;
- iii) siano vietate dagli artt. 30 e 36 del Trattato CE;
- iv) siano insufficientemente motivate ai fini dell'art. 40 della direttiva 81/851.
- b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 7 a), n. i), n. II), n. III) e n. IV) o di alcuna di esse, in base a quali presupposti sorge la detta responsabilità?

(1) Direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1).

(2) Direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/852/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Genova con ordinanza 19 aprile 1995, nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Livia Balestra e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-139/95)

(95/C 174/09)

Con ordinanza 19 aprile 1995 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 2 maggio 1995)

emanata nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Livia Balestra e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la Pretura Circondariale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se la fissazione di limiti di età lavorativa diversi per l'uomo lavoratore e per la donna lavoratrice ai fini di accesso al pensionamento anticipato ex art. 16 L. n. 155/81, di risoluzione del rapporto lavorativo, di calcolo delle prestazioni da prepensionamento viola le Direttive C.E.E. precitate [artt. 1, 2, 3, 4, 5 della n. 79/7⁽¹⁾ e artt. 1, 2, 5 della n. 76/207⁽²⁾];
- b) Se il diverso trattamento (sul piano del rapporto individuale di lavoro nonché previdenziale) conseguente alla fissazione di diverso limite d'età lavorativa violi le norme precitate delle direttive C.E.E. premenzionate in un ordinamento — quale quello italiano — ove il limite d'età lavorativa (unico limite rilevante ai fini del prepensionamento) sia fissato a 60 anni sia per l'uomo che per la donna.

⁽¹⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto — con ordinanze 22 dicembre 1994, nei procedimenti dinanzi ad essa pendenti fra Città Convenienza Bergamo Srl e Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio nonché Sindaco del Comune di Torino

(Cause C-145/95 e C-146/95)

(95/C 174/10)

Con ordinanze 22 dicembre 1994 (pervenute alla Cancelleria della Corte delle CC.EE. il 10 maggio 1995) emanate nei procedimenti dinanzi ad essa pendenti fra Città Convenienza Bergamo Srl e Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio nonché Sindaco del Comune di Torino, la Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle CC.EE. le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se una norma di diritto nazionale — che (salvo che per alcuni prodotti) imponga agli esercizi di vendita al

dettaglio la chiusura domenicale e festiva, ma non anche il divieto di svolgere al loro interno e pure in tali giorni attività di lavoro, ed infligga la pena della chiusura coattiva e del ritiro della licenza a quelli di essi che abbiano trasgredito all'obbligo de quo — costituisce:

- a) una misura equivalente, negli effetti, ad una restrizione alla importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato di Roma e della successiva normativa comunitaria dettata in applicazione dei principi da quello enunciati;
- b) ovvero una misura di discriminazione arbitraria od una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri;
- c) ovvero una misura sproporzionata o non adeguata al fine d'ordine sociale e/o morale che eventualmente si prefigge la norma di diritto nazionale;
- d) una violazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Trattato CEE, relative alla libertà di stabilimento, e della successiva normativa comunitaria dettata in applicazione di tale principio;
- e) o, almeno, una violazione dell'art. 2, n. 2, della Direttiva n. 64/223⁽¹⁾ relativa alla realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di commercio all'ingrosso;
- f) una violazione delle Direttive n. 83/189⁽²⁾ e 88/182⁽³⁾ relative alla eliminazione delle barriere tecniche al commercio fra Stati membri, in considerazione del fatto che il divieto è generalizzato, ma nella realtà subisce deroghe per una serie di prodotti che sono — salvo rarissimi ed inevitabili casi — esclusivamente di origine nazionale.

- 2) Nel caso di risposta affermativa al I° quesito, in ogni sua articolazione, se la misura adottata dalla norma nazionale in questione, rientri nelle deroghe dell'art. 30 previste dall'art. 36 del Trattato di Roma, ovvero in altre deroghe previste dalla normativa comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 863.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.